

REGOLAMENTO (CEE) N. 1880/87 DEL CONSIGLIO**del 30 giugno 1987****recante modifica del regolamento (CEE) n. 4034/86 che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1987 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio fissare il totale delle catture ammissibile per le popolazioni o gruppi di popolazioni, la parte disponibile per la Comunità, nonché le condizioni specifiche alle quali le catture devono essere effettuate; che a norma dell'articolo 4 dello stesso regolamento, la parte disponibile per la Comunità deve essere ripartita tra gli Stati membri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4034/86⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1365/87⁽³⁾, fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1987 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile;

considerando che, in conformità della procedura di cui all'articolo 2 dell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia⁽⁴⁾, le parti contraenti hanno avuto ulteriori consultazioni sui rispettivi diritti di pesca per il 1987 per tener conto della neces-

sità di una gestione razionale delle risorse biologiche alla luce di più recenti pareri scientifici sulla situazione delle popolazioni di merluzzo bianco nel Mare del Nord;

considerando che tali consultazioni hanno avuto esito positivo e, conseguentemente, il totale delle catture ammissibile per tale popolazione e la relativa parte disponibile per la Comunità possono essere aumentati;

considerando che è opportuno fissare contestualmente il totale delle catture ammissibile per l'aringa nella zona ovest Scozia (escluso Clyde), Rockall e sud Faerøer,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le cifre relative al merluzzo bianco nella zona II a (zona CE), IV e quelle relative all'aringa nella zona V b (zona CE), VI a Nord (9), VI b, che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 4034/86, e le cifre relative al merluzzo bianco nella zona II a (zona CE), IV, che figurano nell'allegato II dello stesso regolamento, sono sostituite dalle cifre che figurano rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. DE CROO

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 376 del 31. 12. 1986, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 129 del 19. 5. 1987, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 48.

ALLEGATO I

Specie	Zona	TAC 1987 (in tonnellate)	Parti disponibili per la Comunità per il 1987 (in tonnellate)
Merluzzo bianco	II a (zona CE), IV	175 000	158 000
Aringa	V b (zona CE), VI a Nord (9), VI b	49 700	44 600

ALLEGATO II

Riserva			Stato membro	Contingente 1987 (in tonnellate)
Specie	Regione geografica	Zona		
Merluzzo bianco	Mar di Norvegia, Mare del Nord	II a (zona CE), IV	Belgio	5 640
			Danimarca	32 380
			Germania	20 530
			Grecia	
			Spagna	
			Francia	6 960
			Irlanda	
			Italia	
			Lussemburgo	
			Paesi Bassi	18 300
			Portogallo	
			Regno Unito	74 290
			Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CEE	158 100